



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2019/2020

Destinatari: Consigli di classe e Commissioni d'esame
(interessati)

Oggetto: Esami di Stato - candidati esterni.

Si comunica ai Consigli di Classe ed alle Commissioni interessate che gli esami preliminari dei candidati esterni, da tenersi fronte al Consiglio di Classe, sono fissati dall'O.M. 10 del 16 Maggio 2020, **a partire dal 10 Luglio 2020**. Il colloquio, per i privatisti, si terrà in sessione straordinaria, normalmente fissata a settembre.

L'Ordinanza spiega che le disposizioni specifiche concernenti l'esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 (DGLS 13 aprile 2017, n. 62, articolo 17, comma 11: per i candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi, ndr) del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente (ordinanza).

Breno, 18 maggio 2020
Circolare n. 446

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Alessandro Papale)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

FONTI NORMATIVE

Articolo 4 - OM 10 del 16 Maggio 2020, commi 1, 2 e 5.

(Candidati esterni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo (DGSL 13 Aprile 2017, n.62, ndr), le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l'esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2019/2020

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legge l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo (**13 aprile 2017, n. 62** - *"L'ammissione all'esame di Stato e' altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*, ndr).

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 14

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

CREDITI SCOLASTICI CANDIDATI ESTERNI (Art. 10 - comma 9 - OM 10 del 16 Maggio 2020)

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all'Allegato A alla presente ordinanza. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Per l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7 lettera c), e d). In particolare:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

- i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
- ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
- iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all'Allegato A alla presente ordinanza.